

Comune di Quarto d'Altino Provincia di Venezia

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLA TARIFFA PER LA COPERTURA DEI COSTI
PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
ED ASSIMILATI



Provincia di Venezia

Art. 1

Istituzione della tariffa

- **1.** Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, dei rifiuti ad essi assimilati in conformità delle disposizioni normative e i criteri di cui al Decreto Legislativo 03.04.2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni.
- 2. La disciplina della Tariffa di cui al comma 1 del presente articolo e finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

Art. 2

Presupposto e ambito di applicazione della Tariffa

- **1.** La Tariffa e applicata nei confronti di chiunque occupi, conduca ovvero detenga locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, costituenti utenze, esistenti sul territorio Comunale.
- 2. La Tariffa e dovuta anche per i locali non utilizzati, purché predisposti all'uso. A tale fine l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione del gas, acquedotto, energia elettrica, é condizione sufficiente a far presumere l'occupazione o conduzione dell'immobile.
- **3.** La Tariffa e altresì dovuta per le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomini, centri commerciali integrati o di multiproprietà.
- **4.** La mancata utilizzazione del servizio, nonché il mancato ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata, non comportano alcun esonero o riduzione della Tariffa, che viene comunque applicata per la presenza dei presupposti.
- **5.** Il Soggetto gestore potrà valutare casistiche particolari al fine di determinare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della Tariffa.

Art. 3 Soggetti passivi

- **1.** La Tariffa e dovuta in via principale da coloro che occupano o detengono locali e/o aree coperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima ai sensi del precedente art. 2.
- **2.** Il titolo dell'occupazione o detenzione e dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e, comunque dall'occupazione o detenzione di fatto, nonché dalla residenza o domicilio.
- **3.** Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale:



Provincia di Venezia

- per le utenze domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione;
- per le utenze non domestiche colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.

In mancanza dei predetti soggetti passivi principali, il soggetto destinatario della Tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.

- **4.** Sono solidamente tenuti al pagamento della Tariffa i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo famigliare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento amministrativo, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
- **5.** Per i locali ad uso abitativo ceduti ad utilizzatori occasionali per periodi non superiori all'anno, compresi gli alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali i conduttori non hanno stabilito la residenza, ovvero nei casi in cui l'alloggio sia affittato per un periodo stagionale, anche senza un regolare contratto di locazione, il soggetto destinatario della tariffa rimane il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento del bene.
- **6.** Nel caso di sub-affitto, il soggetto destinatario della tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale.
- 7. Sono irrilevanti eventuali patti di traslazione della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
- **8.** Per i locali e le aree destinati ad attività ricettiva alberghiera o forme analoghe (affittacamere e simili) la tariffa e dovuta da chi gestisce l'attività; i locali di affittacamere sono quelli per i quali l'attività e conseguente ad una autorizzazione amministrativa rilasciata dal competente ufficio; tali utenze sono considerate "utenze non domestiche".
- **9.** Per i locali in multiproprietà (es. locali che vengono occupati saltuariamente da più soggetti che, pur proprietari dei medesimi, li occupano per brevi periodi nell'anno solare) il soggetto che li gestisce é responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte non in uso esclusivo ai singoli occupanti proprietari dei medesimi.



Provincia di Venezia

Art. 4 Inizio, cessazione e variazione dell'occupazione o conduzione

- **1.** La Tariffa è corrisposta in base a tariffe di riferimento commisurate ad anno solare e/o a frazione di esso con unità temporale pari alla giornata, cui corrisponde un'autonoma obbligazione da parte di chi possiede o detiene locali e aree scoperte.
- 2. L'obbligazione decorre dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione da parte dell'utenza.
- **3.** L'utente ha l'obbligo di comunicare tutti gli elementi incidenti la definizione della Tariffa, e questi, debitamente sottoscritti, assumono valore di accertamento di inizio, cessazione e/o variazione.
- **4.** La comunicazione di inizio dell'utenza dovrà pervenire al gestore del servizio individuato entro i 60 giorni successivi alla data di inizio. Nel caso in cui detta comunicazione dovesse pervenire in ritardo sarà dovuta la penalità di cui all'art. 16 comma quattro.
- **5.** La cessazione del possesso e della detenzione, dei locali ed aree, dà diritto alla cessazione a decorrere dal giorno dell'avvenuta cessazione se comunicata entro il termine di 60 giorni; trascorso tale termine verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma cinque. Per la cessazione presentata al di fuori del termine di 60 giorni la decorrenza non potrà mai riguardare annualità precedenti quelli della comunicazione, tranne nei casi sia dimostrata dall'interessato, o verificata d'ufficio, la situazione di una doppia iscrizione per il medesimo immobile.
- **6.** Le variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento (modificazioni delle superfici dei locali e aree scoperte, modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali ed aree scoperte), dovranno essere comunicati entro i 60 giorni successivi alla data dell'intervenuta variazione.
- **7.** Gli effetti generati dalle variazioni degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento, ivi compresi quelli previsti dal successivo art. 13 comma 4, avranno effetto con decorrenza dal giorno dell'intervenuta variazione se la comunicazione perviene entro il termine di cui al comma precedente.

In caso di comunicazione pervenuta oltre il termine di cui al comma precedente gli effetti della variazione avranno la seguente decorrenza:

- dal primo giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione di variazione se detta variazione decrementa la tariffa dovuta;
- dal giorno dell'intervenuta variazione se detta variazione incrementa la tariffa dovuta, con l'applicazione della penalità di cui all'art. 16 comma sei.



Provincia di Venezia

Art. 5

Commisurazione della Tariffa

- 1. La superficie dei locali è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità edilizia, mentre per le aree è misurata sul perimetro interno delle aree stesse al netto di eventuali costruzioni che vi insistono.
- 2. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso al metro quadrato successivo.
- **3.** La misurazione è esclusivamente relativa a locali ed aree scoperte di cui all'articolo 2 del presente regolamento ove si producano, o possono prodursi, rifiuti urbani e assimilati.
- **4.** Le superfici coperte ad uso soffitta, magazzino, cantina, legnaia, sottotetto o ripostiglio sono computabili solo per la parte di superficie con altezza superiore al metro e mezzo.
- **5.** Alle superfici di aree scoperte in oggetto si applica un coefficiente di riduzione pari al 50%.
- **6.** Per le utenze non domestiche di seguito elencate le quali dimostrino con documentazione di produrre anche rifiuti pericolosi, o tossici nocivi o speciali non assimilati agli r.s.u., e per le quali risulta difficile determinare la superficie in cui si producono tali rifiuti, si applica la percentuale di riduzione del 20% rispetto alla superficie su cui l'attività viene svolta:

Carrozzerie, Autofficine, Autofficine di elettrauto, Cantieri navali, Ambulatori dentistici ed odontotecnici, Distributori carburante, Fabbri, Falegnamerie, Galvanotecnici, Gommisti, Lavanderie, Marmisti, Officine in genere, Ospedali e Case di Cura, Tintorie, Tipografie, Vernicerie, Vetrerie.

Art. 6

Determinazione della Tariffa

- **1.** I valori della Tariffa, per singola categoria, sia per la quota fissa che per la quota variabile, sono definiti con decorrenza annuale, dal 1° gennaio di ogni esercizio, con Deliberazione della Giunta comunale.
- 2. Il gettito complessivo annuo della Tariffa dovrà garantire la completa copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- **3.** La gestione della applicazione della Tariffa è affidata al soggetto gestore del servizio dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Quarto d'Altino, a norma dell'articolo 117, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.
- **4.** La Tariffa di riferimento è costituita da una quota fissa, relativa alla sussistenza del servizio, e da una quota variabile, relativa alla produzione presuntiva di ciascuna singola utenza.

Provincia di Venezia

5. I parametri necessari alla determinazione delle singole quote (fissa e variabile) della Tariffa, sono determinati dal gestore, sentito il comune, sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo normalizzato, di cui al D.P.R. n. 158/99.

6. La Tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani e assimilati, esclude il servizio relativo agli imballaggi terziari e secondari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata secondo le modalità da concordarsi con il Gestore) di cui all'art. 221 comma 10 del D.Lgs. 152/2006 e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi relativi rispetto ai quali la Tariffa non determina alcuna erogazione del servizio.

Art. 7 Classificazione delle categorie dei locali e delle aree

- **1.** La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla scorta dell' applicazione dei coefficienti e del metodo previsto dal D.P.R. n. 158/99.
- 2. La classificazione delle categorie è quella prevista nella tabella allegata al presente regolamento. Le attività non comprese nell'elencazione sono associate alla classe che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa potenzialità di produzione rifiuti.
- **3.** Per la definizione della classificazione in categorie di attività, fanno riferimento, fatte salve le reali attività merceologiche svolte, le certificazioni rilasciate dagli organi competenti all'autorizzazione all'esercizio di attività.
- **4.** Per una maggiore omogeneità in ordine alla produzione dei rifiuti il Comune può individuare delle categorie e delle sottocategorie rispetto a quelle previste dal D.P.R. 158/99.
- **5.** Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione nelle quali sia esercitata anche un'attività economica o professionale, la tariffa da applicare alla superficie utilizzata in via esclusiva a tale fine è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

Art. 8 Riduzioni di Tariffa

- **1.** La Tariffa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo alla gestione dei rifiuti è istituito e attivato.
- **2.** Quando il servizio di gestione dei rifiuti, sebbene istituito e attivato, non viene svolto nella zona di residenza o di esercizio dell'attività, o viene effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Contratto di Servizio, la tariffa è soggetta ad un coefficiente di riduzione dello 0,7.

Tale condizione dovrà essere fatta constatare mediante diffida scritta al soggetto gestore.



Provincia di Venezia

Gli effetti avranno decorrenza dal giorno successivo alla data di pervenimento della comunicazione e/o diffida del gestore.

- **3.** L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivati da eventi estranei alla responsabilità del gestore, non comporta esonero o riduzione della Tariffa.
- **4.** Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio, nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della quota di Tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio, previa la documentazione della spesa sostenuta.

Art. 9 Esclusione oggettiva e esenzione dalla Tariffa

- **1.** Non sono soggetti alla Tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente adibiti.
- 2. Sono escluse dalla determinazione della Tariffa le centrali termiche e i locali riservati a impianti tecnologici, quali ad esempio: cabine elettriche, vani ascensori, i locali di celle frigorifere ed i locali di essicazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana e i locali dichiarati inagibili o inabitabili da organi competenti o qualora tale situazione sia verificabile con sopralluogo.

Sono escluse, per le utenze domestiche, le aree destinate a cortili, balconi, terrazze, ecc., ed ogni superficie non chiusa, comprese le aree domestiche scoperte destinate a verde privato, costituenti pertinenze o accessori delle unità immobiliari domestiche.

- 3. Sono esenti dalla tariffa i locali soggetti a lavori di restauro per intervento edilizio, che ne rendano impossibile l'utilizzo. L'esenzione sarà valida qualora i lavori siano debitamente documentati da:
- autorizzazione comunale o comunicazione al comune
- dichiarazione d'inizio e fine lavori rilasciata dal direttore lavori o dalla ditta esecutrice
- dichiarazione attestante l'avvenuto smaltimento dei materiali di risulta in discariche autorizzate, con indicazione delle stesse..

L'esenzione verrà riconosciuta solo per il periodo di durata effettiva dei lavori di restauro. La richiesta per ottenere l'esenzione, pena la decadenza, deve essere presentata entro 60 giorni dalla data di inizio lavori.

4. Sono esenti dalla tariffa i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato, con esclusione di quelli annessi, destinati ad usi diversi da quello del culto.



Provincia di Venezia

Art. 10 Particolari situazioni di Tariffa

1. Per i locali e le superfici scoperte diversi dalle abitazioni, adibiti ad attività stagionali (occupazione o detenzione non continuativa, ma ricorrente e non superiore a sei mesi, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività oppure da altra idonea documentazione) si applica un coefficiente di riduzione della tariffa pari a 0,3.

Per le attività di ristorazione degli agriturismo, per le quali l'autorizzazione comporti vincoli all'apertura continuata dell'attività stessa, viene prevista, rispetto alla tariffa di ristorante una riduzione del 40%.

2. Sono soggetti a Tariffa ridotta commisurata alla sola quota fissa della tariffa più bassa (riferita alla classe di utenza domestica o non domestica), i locali e le aree che risultino non utilizzati dall'utente nel corso dell'anno, quali, a titolo esemplificativo, i locali sprovvisti delle normali utenze come luce, acqua, gas, o non ammobiliati, qualora tali circostanze siano comunicate con idonea documentazione al soggetto gestore e debitamente riscontrate.

Gli effetti decorrono dal giorno di ricezione della comunicazione.

3. Per le case dei residenti o dei non residenti tenute a disposizione, o sfitte, ovvero aggiuntive alla abitazione primaria dello stesso intestatario, sarà applicata la tariffa corrispondente alla utenza domestica di 3 componenti.

Alle utenze intestate ai soggetti non residenti, nel caso che gli stessi dichiarino il numero di occupanti ed il periodo di occupazione, la tariffa viene adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione si verifica, fatte salve le verifiche d'ufficio.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, per i locali ad uso di prima abitazione degli italiani residenti all'estero iscritti all'A.I.R.E. sarà applicata la tariffa corrispondente alle abitazioni di un componente.

Quanto previsto dal precedente periodo non trova applicazione per le abitazioni locate o a qualsiasi titolo occupate.

- **4.** In deroga a quanto previsto dall'art. 3 comma 1, per i locali adibiti a civile abitazione affittati per periodi inferiori all'anno la Tariffa è dovuta dal proprietario per l'intero anno ed è equiparata all'utenza domestica di 3 componenti.
- **5.** Per ogni utenza non domestica che, con assunzione diretta dei costi, partecipi ad una o più fasi del servizio di gestione dei rifiuti, svolto sulla scorta delle modalità previste nell'affidamento, comportando con ciò riduzione dei costi da parte del soggetto gestore, si determinerà una riduzione della Tariffa, in relazione ai mancati costi industriali sopportati dal gestore, che non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.

L'utenza non domestica deve avvalersi, per quanto sopra previsto, di specifici soggetti, purché aventi caratteristiche di regolare iscrizione all'Albo Nazionale delle Imprese di gestione dei Rifiuti e/o regolari ed adeguate autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività.



Provincia di Venezia

Comunque la definizione di tali fattispecie dovrà avvenire con specifica, e preventiva, convenzione definita tra l'utenza e il gestore.

- **6.** Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
- 7. Per l'utenza non domestica viene prevista una riduzione proporzionale (a partire dagli standards previsti nella definizione) della tariffa, in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante specifica attestazione rilasciata da idoneo soggetto che effettui l'attività di recupero dei rifiuti stessi. La riduzione non potrà mai essere superiore alla quota variabile della tariffa.

Qualora il produttore abbia provveduto all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia e che tale metodo risulti da concessioni, debitamente documentate ed autorizzate, la misura della riduzione verrà comunque determinata dalla quantità dei rifiuti utilizzati per un importo che non potrà mai superare i 2/3 della massima riduzione concedibile, di cui al successivo comma tredici. La documentazione accertante l'avvenuto recupero dovrà pervenire, pena la decadenza del diritto al rimborso, entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il recupero stesso.

- **8.** Non rientrano nella fattispecie, e pertanto non possono comportare riduzioni della Tariffa, le situazioni di erogazione di servizi svolti dal gestore, relativamente al nolo di attrezzature e/o alla fornitura di servizi suppletivi alle condizioni di standard, specificati nel Contratto di Servizio tra Comune ed il soggetto gestore.
- **9.** La tariffa variabile è ridotta del 25% per quelle utenze che praticano il compostaggio domestico. La pratica del compostaggio avviata dall'interessato presso la propria abitazione dovrà essere documentata dallo stesso e verificata dal gestore.

A tale scopo l'utente deve presentare la richiesta di riduzione al Gestore del Servizio allegando la planimetria della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile.

La riduzione sarà applicata automaticamente e avrà decorrenza dal giorno di pervenimento della richiesta.

L'utente con la predetta richiesta autorizza il Gestore del Servizio ad effettuare sopralluoghi che andranno concordati preventivamente.

Nel caso che dai successivi sopralluoghi non fossero verificate e rispettate le modalità della pratica di compostaggio, verrà ripristinata la tariffa intera con la medesima decorrenza della riduzione, inoltre verrà applicata la penalità di cui all'art.16 comma 2.

10. Le riduzioni della tariffa previste nel presente disciplinare si sommano, ma, comunque non potranno superare una riduzione complessiva di 0,7.

Art. 11

Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio – assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio per il pagamento totale o parziale della tariffa.



Provincia di Venezia

Art. 12

Comunicazioni

1. I soggetti di cui all'art. 4 devono presentare al soggetto gestore entro i 60 giorni successivi all'inizio al possesso o detenzione, comunicazione unica dei locali e aree soggette a Tariffa siti nel territorio del Comune.

La comunicazione è redatta sugli appositi modelli predisposti dal gestore e dallo stesso messi a disposizione degli utenti.

- **2.** La comunicazione ha effetto per gli anni successivi, qualora le condizioni degli elementi costituenti la Tariffa rimangano invariati. In caso contrario l'utente è tenuto a comunicare, nelle medesime forme, ogni variazione intervenuta.
- **3.** La comunicazione deve contenere tutti gli elementi identificativi dell'utenza, risultanti anche da certificati, e tutti gli elementi determinanti la composizione della Tariffa, e deve essere sottoscritta da persona avente titolo legale, e presentata direttamente presso apposito sportello del soggetto gestore preposto, che rilascerà ricevuta.

La presentazione può essere effettuata anche a mezzo raccomandata postale R.R., posta elettronica, fax.

In caso di trasmissione a mezzo posta con ricevuta di ritorno varrà come data di presentazione la data del timbro postale di partenza.

4. E' fatto obbligo agli Uffici dell'Anagrafe Comunale di comunicare al soggetto gestore, a cadenza mensile ogni variazione intervenuta relativamente alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio.

Sulla scorta delle comunicazioni ricevute il soggetto gestore provvederà ad aggiornare i propri archivi solo ai fini delle rettifiche della composizione del nucleo familiare e o delle volture a nome di un coabitante.

In caso di cambio di residenza rimane l'obbligo di denuncia da parte dell'utente sia ai fini della cessazione che dell'inizio.

Se le informazioni ricevute dall'Anagrafe Comunale necessitassero di ulteriori approfondimenti il soggetto gestore procederà a richiederle all'utente per le informazioni integrative; qualora l'utente fornisse le informazioni richieste oltre il termine di 30 giorni dalla richiesta, la decorrenza delle variazioni avrà effetto con le medesime modalità di cui all'art. 5 comma sette, secondo paragrafo.

5. E' fatto obbligo agli Uffici comunali competenti di comunicare al gestore, a cadenza mensile, ogni rilascio di licenza all'esercizio di attività e/o di variazione di autorizzazione, nonché le comunicazioni di cessione di fabbricati.

Art. 13

Pagamenti e riscossioni

1. Il soggetto gestore provvederà alla riscossione della Tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente -



Provincia di Venezia

- **2.** Le forme e modalità di pagamento della Tariffa saranno stabilite, dal gestore, nel rispetto del contratto di servizio.
- **3.** La riscossione sarà conseguente all'emissione di fatture la cui frequenza potrà essere trimestrale o semestrale e potranno essere emesse solo alla fine del periodo di riferimento delle fatture stesse.
- **4.** In caso di ritardato o mancato pagamento della Tariffa, il gestore provvederà ad applicare gli interessi di mora con le seguenti modalità:
- ritardo da 2 a 29 gg.: 1% su totale fattura dovuto
- ritardo superiore ai 29 gg.: 1% su totale fattura dovuto più gli interessi calcolati sulla base del tasso legale, maggiorato di 3,5 punti, sui giorni di effettivo ritardo.
- **5.** In caso di mancato pagamento il gestore, previa comunicazione nelle fatture immediatamente successive, provvederà a sollecitare l'utente nelle forme che di volta in volta riterrà opportune; spese ed interessi derivanti da questa attività saranno a carico dell'utente moroso.
- **6.** Il pagamento delle fatture in forma dilazionata rispetto alle originarie scadenze è consentita nei seguenti casi:
- fatture emesse per periodi superiori al trimestre o semestre per cause imputabili al Gestore; la dilazione potrà essere concessa per un numero di rate mensili non superiore a tre e non saranno applicati gli interessi di dilazione;
- fatture dilazionate su richiesta dell'utente nei casi dichiarati di temporanea difficoltà a far fronte ai pagamenti. In questa fattispecie, è facoltà del Gestore, valutate le reali difficoltà finanziarie in cui versa l'utente, dilazionare il debito scaduto in un numero massimo di sei rate mensili; per la gestione di questa procedura saranno addebitati gli interessi di dilazione pari al tasso legale, maggiorato del 3,5%, oltre ai diritti fissi di segreteria.

Il richiedente all'atto della richiesta di rate deve allegare anche il pagamento pari al 30% della somma dovuta.

I pagamenti alla scadenza delle singole rate dovranno essere effettuati secondo le precise indicazioni fornite dal Gestore , pena la sospensione della rateizzazione e l'attivazione immediata delle procedure di recupero del credito di cui al comma precedente.

Art. 14

Accertamento

- **1.** Il Gestore, al fine di garantire la corretta applicazione della tariffa, effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle richieste presentate, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune.
- 2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Gestore può:
- Invitare gli utenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti (planimetrie catastali e atti di compravendita o di affitto)



Provincia di Venezia

- Inviare agli utenti richieste di informazioni riguardanti dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirle compilate e firmate;
- Verificare dati, notizie ed elementi rilevanti da archivi di uffici pubblici.
- Verificare direttamente le superfici sia di aree scoperte pubbliche in uso e, previa accettazione dell'utenza, sia di locali ed aree di proprietà o comunque in uso. Per i sopralluoghi il gestore si avvale di proprio personale preposto ed autorizzato che dovrà rilasciare copia e redigerà un verbale da effettuarsi con personale preposto e autorizzato.

In caso di mancata condivisione per il sopralluogo sui locali o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore, per la determinazione degli elementi utili al calcolo della tariffa (numero componenti, superfici e destinazione d'uso dei locali), può fare ricorso alle presunzione semplici a norma dell'art. 2729 del codice civile e procedere all'accertamento d'ufficio.

3. Per quanto relativo l'accertamento il Gestore, in caso di riscontro di richiesta di attivazione, cessazione, variazione infedele o incompleta o per omessa presentazione, provvederà ad emettere avviso di rettifica di accertamento. L'utenza dalla data del ricevimento dell'avviso di rettifica di accertamento, avrà 30 giorni per provvedere alle controdeduzioni. Trascorso detto termine l'accertamento sarà definitivo.

Art. 15 Riscossione coattiva

1. Qualora non sia stato effettuato il pagamento dell'ammontare della tariffa accertata e degli interessi di mora stabiliti dall'articolo 14 comma 4, il soggetto gestore provvederà alla riscossione coattiva con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602 e del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43, o, in alternativa, provvederà alla riscossione coattiva a norma dell'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, n° 446, nelle forme previste dal R.D. 14.4.1910, n° 639, o altre modalità ammesse dalla legislazione vigente.

Art. 16 Sanzioni

- **1.** In caso di omessa comunicazione di cui all'art. 4 è stabilita la sanzione in un ammontare pari a:
- 100 € qualora la tariffa accertata sia di valore fino a 110,00 €;
- 200 € qualora la tariffa accertata sia di valore da 110,01 € a 220,00 €;
- 500 qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a 220,01 €.
- 2. In caso di infedele e/o incompleta comunicazione di cui all'art. 4 la sanzione è stabilita, per ogni anno di infedele e/o incompleta comunicazione, in un ammontare pari a:
- 50 € qualora la tariffa accertata sia di valore fino a 110,00 €;
- 100 € qualora la tariffa accertata sia di valore da 110,01 € a 220,00 €;
- 250 € qualora la tariffa accertata sia di valore superiore a 220.01 €.



Provincia di Venezia

- **3.** Ai fini di cui ai commi precedenti, le frazioni di anno si considerano anno intero.
- **4.** In caso di comunicazione di inizio possesso, detenzione pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4 comma quattro è stabilita la sanzione di Euro 50. Qualora il ritardo non superi i trenta giorni la sanzione sarà di € 25. In ogni caso le comunicazioni che pervengano con un ritardo superiore all'anno potranno considerarsi ritardate comunicazioni esclusivamente per la ultima frazione di anno.
- **5.** In caso di comunicazione di cessazione possesso, detenzione, pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4 comma cinque, si applicherà una sanzione pari a €25.
- **6.** In caso di comunicazione di variazione degli elementi che determinano la composizione della Tariffa di riferimento pervenuta oltre il termine di cui all'art. 4 comma sei che determini un incremento della tariffa dovuta dall'utente, è stabilita la sanzione di Euro 30. Qualora il ritardo non superi i trenta giorni la sanzione sarà di €15.
- 7. La sanzione è ridotta di un terzo quando il pagamento della stessa e della relativa tariffa avviene entro il termine di 60 giorni dalla contestazione di cui all'articolo 16 della legge 24.11.1981, n° 689.
- **8.** Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 il soggetto gestore, in caso di riscontro di comunicazione infedele o incompleta, od omessa, o ritardata comunicazione, provvede entro 30 giorni ad inoltrare al Comune gli estremi della violazione ai fini della contestazione dell'addebito al trasgressore. Il funzionario dell'ufficio tributi del comune provvederà alla contestazione dell'addebito ed alla notificazione a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
- **9.** I proventi delle sanzioni stabilite dal presente regolamento sono parzialmente destinati alla copertura dei costi per la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati.

Art. 18 Tariffa giornaliera

- 1. Per la gestione del servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati è dovuta una Tariffa Giornaliera da tutte le utenze che occupano, con o senza autorizzazione, temporaneamente, locali od aree pubbliche, di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
- La Tariffa Giornaliera è dovuta per occupazioni inferiori ai 150 giorni per anno solare, anche se ricorrenti.
- 2. La Tariffa Giornaliera sarà riscossa direttamente dal gestore, che provvederà a fatturare i periodi di effettiva occupazione con un'unica fattura a fine anno secondo le risultanze degli uffici.
- La Tariffa Giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.



Provincia di Venezia

3. La Tariffa Giornaliera di cui al comma 1 è fissata, per ogni categoria nella misura di 1/150 della tariffa annuale, al mq. superficie occupata per ogni giornata. La Tariffa Giornaliera può essere maggiorata in riferimento ad occupazioni che producano un maggior quantitativo giornaliero di rifiuti rispetto alla media annuale della categoria di appartenenza.

In ogni caso la tariffa giornaliera non può essere inferiore ad €5,00 per ogni giornata.

- **4.** Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali e non, in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali ed in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di igiene ambientale e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
- **5.** Nel caso l'importo complessivo dovesse superare quanto previsto dalla tariffa annuale, sarà facoltà dell'utente optare per l'applicazione della tariffa annuale.

Art. 18

Tecniche di misurazione

1. Il soggetto gestore predispone forme tecniche di misurazione diretta delle produzioni di rifiuti per specifica utenza, per una determinazione della quota variabile basata sulla produzione diretta.

Art. 19 Disposizioni finali

1. Le prescrizioni del presente regolamento hanno valore dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Comunale.